

Decreto Direttoriale

Il Direttore Generale

DDG

Oggetto

affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 dei servizi brevettuali relativi al pagamento della 5° annualità delle tasse di mantenimento del brevetto italiano n. 102021000027092 del 21/10/2021 relativo all'invenzione dal titolo *"Dispositivo per la sterilizzazione di materiale a rischio infettivo e relativo metodo di funzionamento"*, di cui sono contitolari l'Università degli Studi di Perugia (75%) e la Molecular Horizon s.r.l. (25%) - CUP: J97H21001950005-GARA: #1423, di importo inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa

Il RUP
Dott.ssa Piera Pandolfi

RILEVATO che occorre acquisire i servizi brevettuali relativi al pagamento della 5° annualità delle tasse di mantenimento del brevetto italiano n. 102021000027092 del 21/10/2021 relativo all'invenzione dal titolo *"Dispositivo per la sterilizzazione di materiale a rischio infettivo e relativo metodo di funzionamento"*, di cui sono contitolari l'Università degli Studi di Perugia (75%) e la Molecular Horizon s.r.l. (25%) - CUP: J97H21001950005-GARA: #1423;

RILEVATO che il presente approvvigionamento (CPV 79120000-1 "Servizi di consulenza in materia di *brevetti* e diritti d'autore") ha un valore presuntivamente pari a € 79,50, tasse, bolli e IVA al 22% esclusi;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, le stazioni appaltanti con apposito atto, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono *"all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

RILEVATO che, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

VISTO l'art. 4 del Decreto-Legge n. 126/2019, modificato dalla legge di conversione n. 159/2019, che dispone: *"Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'acquisto di beni e*

servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle Convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività", e che, pertanto, non vige più l'obbligo di approvvigionarsi presso le Convenzioni quadro stipulate da CONSIP né, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi presso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione; CONSIDERATO che, con D.D.G. n. 165 del 14/07/2021 è stato affidato, allo studio mandatario Marietti Gislone e Trupiano s.r.l. con sede legale in Via Larga, 16 - 20122 Milano, C.F. e P. IVA 11181900157, il servizio di deposito di una domanda di brevetto nazionale per invenzione industriale dal titolo "Sterilizzatore "GasO3L" per rifiuti speciali sanitari solidi a rischio infettivo", di cui sono contitolari l'Università degli Studi di Perugia (75%) e la Molecular Horizon s.r.l. (25%), coerentemente con quanto disposto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2021;

CONSIDERATO, altresì, che la fase di pagamento delle tasse di mantenimento della domanda di brevetto italiana rappresenta la prosecuzione di un iter di tutela della proprietà intellettuale basato su una strategia brevettuale concertata tra inventori, titolare e mandatario e fondata su un rapporto fiduciario non solo tecnico-specialistico, ma soprattutto di natura intellettuale e confidenziale;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce della precedente premessa, affidare al contraente uscente il servizio di cui trattasi in ragione anche dell'affidabilità dell'operatore economico, testimoniata dall'accuratezza e dalla qualità della prestazione già eseguita, e delle peculiari esigenze di riservatezza connesse alla strategia brevettuale in questione, concertata con il mandatario individuato e in prosecuzione del rapporto fiduciario già instaurato;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e conseguentemente preso atto della necessità di assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che con Delibera del CdA n. 490 del 24/09/2025 è stata assunta, in favore della società Marietti Gislone e Trupiano s.r.l., la scrittura COAN ANT n. 58311/2025, per un importo pari ad euro 124,50 (di cui: euro 65,17 per onorari, euro 45,00 per tasse e bolli, euro 14,33 per IVA al 22% sugli onorari) a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 "Spesa corrente per brevetti" UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.VALUTRIC del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2025;

Considerato che, per mero errore materiale, sono stati sottostimati gli onorari dovuti allo studio mandatario di euro 14,33 (oltre IVA al 22% di euro 3,16), per un importo complessivo pari ad euro 17,49;

RICHIAMATO il verbale del 03/11/2025 relativo alla Gara: #1423, agli atti dell'Ufficio istruttore, con il quale il R.U.P., all'esito della procedura svolta a mezzo piattaforma TuttoGare, sulla base della graduatoria finale redatta tenendo conto dei prezzi ribassati sull'importo a base di gara, secondo la formula "inversamente proporzionale" prevista dalla suddetta procedura, propone di affidare i servizi in parola alla società Marietti Gislon e Trupiano s.r.l. con sede legale in Via Larga, 16 - 20122 Milano, C.F. e P. IVA 11181900157; RAPPRESENTATO che la società Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., attiva dal 2001, è un'affermata e qualificata società di consulenza nel campo della Proprietà Intellettuale/Industriale, certificata EN ISO 9001:2015, con 4 sedi in Italia e 1 in Germania; RILEVATO, altresì, che la società risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come emerso dalle verifiche informali effettuate utilizzando motori di ricerca, essendo l'impresa in parola affidataria di servizi, conferiti da enti pubblici e privati, per il deposito e la gestione di domande di brevetto; RICHIAMATO l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 a mente del quale, nel rispetto del divieto di frazionamento, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro IVA esclusa;

CONSIDERATO che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTO l'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per forza del quale si prevede che qualora, in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dalla società Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni rese dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (Domanda di partecipazione ANAC, DGUE, dichiarazione ai sensi della L. 136/2010) e il capitolato speciale d'appalto, acquisiti a mezzo piattaforma Tuttogare in data 03/11/2025;

RILEVATO, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

RILEVATO che il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

VISTO il quadro economico dell'intervento sotto riportato:

A – VALORE STIMATO DELL'APPALTO		
A1	Importo servizio a base di gara	€ 79,50
A2	Oneri per la sicurezza	€ 0,00
Totale (A1 + A2)		€ 79,50
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Modifiche contrattuali	€
B2	Imprevisti (tasse e bolli)	€ 45,00
B3	IVA su A	€ 17,49
B4	IVA su B1 – B2	€
Totale (B1 + B2 + B3 + B4)		€ 62,49
Totale intervento		€ 141,99

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato all'Area Progettazione, Valorizzazione, Promozione e Valutazione della Ricerca con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Decreta

ART. 1

1. Sono affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla società Marietti Gislone e Trupiano s.r.l. con sede legale in Via Larga, 16 - 20122 Milano, C.F. e P. IVA 11181900157, i servizi brevettuali relativi al pagamento della 5° annualità delle tasse di mantenimento del brevetto italiano n. 102021000027092 del 21/10/2021 relativo all'invenzione dal titolo *"Dispositivo per la sterilizzazione di materiale a rischio infettivo e relativo metodo di funzionamento"*, di cui sono contitolari l'Università degli Studi di Perugia (75%) e la Molecular Horizon s.r.l. (25%) - CUP: J97H21001950005, per l'importo di euro 79,50, tasse, bolli e Iva al 22% esclusi, come da GARA: #1423 espletata mediante piattaforma Tuttogare;
2. È disposto che il costo totale per il servizio in trattazione, pari ad € 141,99, tasse, bolli e Iva al 22% inclusi, graverà:
 - quanto ad euro 124,50 sulla scrittura COAN ANT n. 58311/2025 assunta, con Delibera del C.d.A. n. 490 del 24/09/2025, a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 "Spesa corrente per brevetti" UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.VALUTRIC del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2025, COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici";
 - quanto ad euro 17,49 a valere sulla voce COAN CA.04.09.08.06.06.01 "Spesa corrente per brevetti" UA.PG.ACEN.ATTRICERCA.VALUTRIC del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2025, COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici".

ART. 2

1. È dato mandato al RUP, dott.ssa Piera Pandolfi, di pubblicare il presente provvedimento nel sito *internet* dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Vivolo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)